



Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

del

Il Consiglio delle scuole universitarie,

visto l'articolo 12 capoverso 3 lettera a numero 1 della legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015² tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU.

Art. 2 Sistema europeo di crediti ECTS

¹ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici utilizzano il sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS³).

² Esse attribuiscono crediti ECTS per le prestazioni di studio verificate. Un credito corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

Art. 3 Sistema di studi a livelli

¹ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta formativa nei seguenti livelli:

- a. il primo livello di studio (studio di bachelor) con 180 crediti;

RS

¹ RS **414.20**

² RS **414.205**

³ ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System

- b. il secondo livello di studio (studio di master) con 90 o 120 crediti, rispettivamente 90–120 crediti per le alte scuole pedagogiche e 180 crediti nella medicina umana e veterinaria;
- c. il terzo livello di studio (dottorato) nelle università cantonali, nei politecnici federali e negli altri istituti accademici; l'entità e la struttura sono fissate autonomamente dagli stessi istituti.

² Per il terzo livello di studio, le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti accademici propongono alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche partenariati di cooperazione.

³ Per quanto concerne la durata del finanziamento degli studenti e degli aiuti all'istruzione, lo studio di bachelor e lo studio di master valgono come due livelli della stessa formazione. Assieme valgono come prima formazione.

⁴ Di regola, al primo livello di studio le scuole universitarie professionali preparano gli studenti al conseguimento di un diploma che attesti le loro qualifiche professionali.

Art. 4 Suddivisione dell'offerta di formazione continua

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta di formazione continua nel seguente modo:

- a. formazioni continue che portano al conseguimento di uno dei seguenti titoli:
 - 1. Certificate of Advanced Studies (CAS): con almeno 10 crediti;
 - 2. Diploma of Advanced Studies (DAS): con almeno 30 crediti;
 - 3. Master of Advanced Studies (MAS): con almeno 60 crediti;
- b. altre offerte di formazione continua.

Art. 5 Ammissione al bachelor

¹ L'ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie e negli altri istituti accademici è disciplinata agli articoli 23–25 LPSU.

² Sono fatte salve le restrizioni all'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

Art. 6 Ammissione al master: disposizioni generali

¹ L'ammissione al master presuppone un diploma di bachelor di una scuola universitaria svizzera o di un altro istituto accademico svizzero oppure un diploma di bachelor di una scuola universitaria estera equivalente riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine.

² Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire, nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, ulteriori condizioni di ammissione al master.

³ Sono fatte salve le restrizioni all'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

⁴ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire requisiti qualitativi minimi per un diploma di bachelor estero al fine di garantire l'equivalenza con il corrispondente diploma svizzero.

Art. 7 Ammissione al master con un diploma di bachelor dello stesso tipo di scuola universitaria

¹ I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria svizzera o di un altro istituto accademico sono ammessi ai cicli di studio di master consecutivi nello stesso indirizzo di studio senza che si possano richiedere loro ulteriori conoscenze e capacità.

² La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie tiene aggiornata e pubblica la lista degli indirizzi di studio delle università cantonali e dei politecnici federali⁴, in cui sono definiti i cicli di studio di bachelor e i corrispondenti cicli di studio di master consecutivi.

³ Per l'ammissione ai cicli di studio di master specializzati le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono esigere ulteriori conoscenze e capacità.

⁴ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono subordinare l'ottenimento del diploma di master al possesso di ulteriori conoscenze e capacità, che devono essere acquisite e comprovate durante gli studi entro un determinato termine.

Art. 8 Ammissione al master con un diploma di bachelor di un altro tipo di scuola universitaria

¹ I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria svizzera o di un altro istituto accademico sono ammessi allo studio di master in un indirizzo affine di un altro tipo di scuola universitaria secondo la lista di concordanza⁵, previo rispetto delle condizioni e degli oneri previsti in tale lista. Tali condizioni e oneri possono prevedere al massimo 60 crediti.

² Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire requisiti qualitativi minimi per il diploma di bachelor dell'altro tipo di scuola universitaria.

Art. 9 Ammissione al dottorato

¹ In linea di principio l'ammissione al dottorato presuppone un diploma di master o un titolo equivalente di una scuola universitaria svizzera, di un altro istituto accademico svizzero o di una scuola universitaria estera riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine.

² I titoli di formazione continua di cui all'articolo 4 non danno il diritto di accedere al dottorato.

⁴ www.swissuniversities.ch >Publikationen>Publikationen CRUS bis 2014>Regelungen und Empfehlungen>Regelung der CRUS zur Festlegung der Studienrichtungen sowie für die Zuordnung der Bachelorstudiengänge (2005) (disponibile unicamente in tedesco e francese)

⁵ www.swissuniversities.ch >Publikationen>Publikationen CRUS bis 2014>Regelungen und Empfehlungen>Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen (Konkordanzliste) (2010) (disponibile unicamente in tedesco e francese)

³ Le università cantonali e i politecnici federali o gli altri istituti accademici definiscono, per l'ammissione agli studi dottorali, quali ulteriori conoscenze e capacità devono essere acquisite e comprovate prima dell'inizio di tali studi.

Art. 10 Titoli

¹ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono rilasciare i seguenti titoli:

- a. le università cantonali, i politecnici federali e altri istituti accademici:
 1. per il primo livello di studio:
 - Bachelor of Arts (BA)
 - Bachelor of Science (BSc)
 - Bachelor of Law (BLaw)
 - Bachelor of Medicine (BMed)
 - Bachelor of Dental Medicine (B Dent Med)
 - Bachelor of Veterinary Medicine (B Vet Med)
 - Bachelor of Theology (BTh),
 2. per il secondo livello di studio:
 - Master of Arts (MA)
 - Master of Science (MSc)
 - Master of Law (MLaw)
 - Master of Medicine (MMed)
 - Master of Dental Medicine (M Dent Med)
 - Master of Veterinary Medicine (M Vet Med)
 - Master of Chiropractic Medicine (M Chiro Med)
 - Master of Theology (MTh)
 3. per il terzo livello di studio:
 - Dottore (Dott., PhD)
 - Dottore in scienze mediche (MD-PhD)
 - Dott. med., Dott. med. dent., Dott. med. vet. e Dott. med. chiro., rilasciato dopo almeno un anno di ricerca successivo a un MMed, M Dent Med, M Vet Med, M Chiro Med;
- b. le scuole universitarie professionali e altri istituti accademici:
 1. per il primo livello di studio:
 - Bachelor of Arts (BA)
 - Bachelor of Science (BSc),
 2. per il secondo livello di studio:
 - Master of Arts (MA)
 - Master of Science (MSc);
- c. le alte scuole pedagogiche:
 1. per il primo livello di studio:
 - Bachelor of Arts (BA)
 - Bachelor of Science (BSc),
 2. per il secondo livello di studio:
 - Master of Arts (MA)

– Master of Science (MSc).

²Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti accademici stabiliscono gli altri titoli di dottorato da loro rilasciati.

Art. 11 Equivalenza della licenza e del diploma di master

¹ Le licenze e i diplomi corrispondenti di un'università cantonale svizzera o di un politecnico federale sono equivalenti a un diploma di master. L'equivalenza viene attestata su richiesta dell'università cantonale o del politecnico federale che ha rilasciato la licenza o il diploma.

² I titolari di una licenza o di un diploma corrispondente di un'università cantonale svizzera o di un politecnico federale sono autorizzati a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo.

Art. 12 Abrogazione di altri atti normativi:

Sono abrogate:

- a. le Direttive di Bologna U del 28 maggio 2015⁶;
- b. le Direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 2015⁷.

Art. 13 Disposizione transitoria

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici adeguano le loro basi legali entro il

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio delle scuole universitarie:

...

Il presidente, Guy Parmelin

⁶ RU 2015 1627

⁷ RU 2015 1631